



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso  
in materia radiotelevisiva AIRR**

# **Rapporto annuale 2008 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR**







Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso  
in materia radiotelevisiva AIRR**

# **Rapporto annuale 2008 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR**

# Indice

|          |                                                                                                                                                                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Basi giuridiche</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Composizione dell'Autorità di ricorso</b>                                                                                                                                                                 | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Gestione dell'attività</b>                                                                                                                                                                                | <b>6</b>  |
| <b>4</b> | <b>Organi di mediazione</b>                                                                                                                                                                                  | <b>7</b>  |
| 4.1      | Premessa                                                                                                                                                                                                     | 7         |
| 4.2      | Designazione di un organo di mediazione                                                                                                                                                                      | 7         |
| 4.3      | Sorveglianza degli organi di mediazione                                                                                                                                                                      | 7         |
| 4.4      | Rimborso spese                                                                                                                                                                                               | 8         |
| <b>5</b> | <b>Procedure di ricorso</b>                                                                                                                                                                                  | <b>10</b> |
| 5.1      | Andamento dei casi                                                                                                                                                                                           | 10        |
| 5.2      | Trasmissioni contestate                                                                                                                                                                                      | 10        |
| 5.3      | Ricorsi accolti                                                                                                                                                                                              | 11        |
| 5.4      | Procedura                                                                                                                                                                                                    | 12        |
| 5.5      | Diritto materiale                                                                                                                                                                                            | 14        |
| <b>6</b> | <b>Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso</b>                                                                                                                                                               | <b>17</b> |
| 6.1      | Decisione b. 568 del 19 ottobre 2007 concernente il servizio sulla computer dipendenza diffuso da Schweizer Fernsehen nel quadro del programma «10 vor 10»                                                   | 17        |
| 6.2      | Decisione b. 564 del 7 dicembre 2007 concernente la cronaca dell'America's Cup 2007 diffusa da Schweizer Fernsehen                                                                                           | 18        |
| 6.3      | Decisione b. 580 del 4 luglio 2008 concernente il documentario «Vom Reinfallen am Rheinfall – Betrachtungen des blocherschen Weltbildes» diffuso da Schweizer Fernsehen nell'ambito del programma «Reporter» | 20        |
| <b>7</b> | <b>Giurisprudenza del Tribunale federale</b>                                                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| 7.1      | Sentenza 2C_4/2008 del 21 febbraio 2008                                                                                                                                                                      | 22        |
| 7.2      | Sentenza 2C_542/2007 e 2C_551/2007 del 19 marzo 2008                                                                                                                                                         | 23        |
| 7.3      | Sentenza 2C_89/2008 del 26 giugno 2008 (DTF 134 II 260)                                                                                                                                                      | 24        |
| <b>8</b> | <b>Ambito internazionale</b>                                                                                                                                                                                 | <b>26</b> |
| <b>9</b> | <b><a href="http://www.airr.admin.ch">http://www.airr.admin.ch</a></b>                                                                                                                                       | <b>27</b> |
|          | <b>Allegato I: Composizione dell'Autorità e della segreteria</b>                                                                                                                                             | <b>28</b> |
|          | <b>Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2008</b>                                                                                                                                          | <b>29</b> |

# 1 Basi giuridiche

L'attività dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (di seguito: AIRR o Autorità di ricorso) si fonda sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. La pertinente legislazione nazionale consiste nella legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409).

Altre disposizioni rilevanti per l'AIRR sono contemplate nel diritto internazionale, in particolare nella Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (RS 0.784.405). Questa normativa del Consiglio d'Europa è attualmente in revisione dopo l'adozione della Direttiva europea sui servizi di media audiovisivi. Nell'ambito della revisione potrebbe essere modificato anche l'articolo 7, disposizione direttamente applicabile che concerne il contenuto di programmi redazionali. Si sta infatti discutendo l'estensione delle disposizioni relative ai programmi, come il principio di oggettività nei notiziari, ai servizi non lineari che non rientrano nel campo d'applicazione della LRTV. Il 26 marzo 2008 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha inoltre adottato una Dichiarazione relativa all'indipendenza e alle funzioni delle autorità radiotelevisive, nella quale sottolinea quanto sia importante l'indipendenza politica ed economica di queste autorità.

La competente sottocommissione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale si è occupata sull'arco di più sedute dell'iniziativa parlamentare progetto «Imparzialità delle campagne elettorali», che prevede – con una revisione della LRTV e della legge federale sui diritti politici – di introdurre il diritto a un tempo d'antenna gratuito per la diffusione di

messaggi politici prima delle votazioni popolari federali e di affidare all'AIRR la funzione di sorveglianza. Non è stato ancora deciso se e in che forma la sottocommissione porterà avanti il progetto, vista l'opposizione di fondo riscontrata durante la procedura di consultazione.

## **2 Composizione dell'Autorità di ricorso**

All'inizio dell'anno in esame Roger Blum, professore di scienze dei media all'Università di Berna, ha assunto la presidenza dell'AIRR, subentrando a Denis Barrelet. A seguito della sua elezione al Consiglio di Stato del Cantone Grigioni, avvenuta lo scorso 30 marzo 2008, Barbara Janom Steiner si è dimessa dall'AIRR. Il Consiglio federale ha nominato come suo successore Mariangela Wallimann-Bornatico, ex Segretaria generale dell'Assemblea nazionale, che è entrata in carica il 1° luglio 2008. Il mandato dei nove membri dell'AIRR scade a fine 2011 (cfr. allegato I).

### **3 Gestione dell'attività**

Sul piano amministrativo, l'Autorità di ricorso – indipendente dall'Assemblea federale, dal Consiglio federale e dall'Amministrazione federale – è integrata nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che stanziava i fondi necessari per la sua attività e gestisce la contabilità. Anche nel 2008, il budget previsto è stato rispettato.

L'AIRR dispone di una segreteria incaricata di gestire le pratiche dal punto di vista tecnico-amministrativo, rappresentare l'autorità nei confronti dell'Amministrazione federale e fungere da interlocutore per il pubblico. La segreteria è composta da tre persone, per un totale di 1,7 posti di lavoro a tempo pieno (per i dettagli cfr. allegato I). Dal 15 agosto Réjane Ducrest è la nuova segretaria giuridica per le regioni di lingua italiana e francese. Sostituisce Marianne Rais Amrein, che ha lasciato l'AIRR alla fine del 2008.

## **4 Organi di mediazione**

### **4.1 Premessa**

All'AIRR competono la designazione e la sorveglianza degli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive svizzere, ad eccezione di quelli della SRG SSR idée suisse (art. 91 LRTV). Ciascuna regione linguistica dispone di un organo di mediazione proprio.

### **4.2 Designazione di un organo di mediazione**

A fine marzo, Mauro von Siebenthal si è dimesso dalla carica di mediatore per le regioni di lingua italiana. Guglielmo Bruni, suo supplente, ha assunto la carica ad interim. Il 1° luglio l'AIRR ha nominato Gianpiero Raveglia, avvocato di Roveredo (GR), pure responsabile dell'organo di mediazione della RTSI, alla successione di Mauro von Siebenthal.

### **4.3 Sorveglianza degli organi di mediazione**

Il 1° ottobre si è tenuto un incontro tra una delegazione dell'AIRR e gli organi di mediazione, al quale sono stati invitati anche i mediatori della SRG SSR idée suisse. Dallo scambio di opinioni è emerso che l'onere di lavoro dei mediatori e le problematiche connesse ai reclami da evadere variano considerevolmente da un organo all'altro. Uno dei punti criticati è che i cittadini – e in parte anche le emittenti – conoscono poco la procedura di reclamo. L'AIRR ha quindi scritto una lettera alle emittenti radiotelevisive, pregandole di migliorare l'informazione interna ed esterna in merito alla procedura di reclamo, indicando in particolare l'organo di mediazione competente. L'organo di mediazione per le regioni di lingua tedesca ha inoltre attivato un sito

(<http://www.ombudsstelle-rtv.ch>), nel quale sono riportate informazioni sulle procedure di reclamo già evase e il rapporto annuale di attività.

Il dialogo con i mediatori ha permesso di chiarire numerose questioni in sospeso. L'AIIR ha fatto presente che le e-mail non adempiono (ancora) il requisito della forma scritta fissato per i reclami. Inoltre, ha rilevato che il rapporto conclusivo dell'organo di mediazione va spedito alle parti per posta raccomandata. L'emittente, se non concorda con la fatturazione allestita dall'organo di mediazione ai sensi dell'articolo 93 capoverso 5 LRTV, deve esigere dal mediatore una decisione formale. Il rapporto dell'organo di mediazione non costituisce infatti una decisione formale impugnabile. Un ricorso contro tale decisione va presentato al Tribunale federale amministrativo e non all'AIIR.

Gli organi di mediazione fungono da conciliatori tra le parti (art. 93 cpv. 1 LRTV); non hanno poteri decisionali né possono impartire istruzioni (art. 93 cpv. 2 LRTV). Quest'aspetto andrebbe esplicitato anche nei rapporti conclusivi e nelle attività di relazioni pubbliche. Vanno quindi evitate frasi del tipo «il reclamo è respinto», che potrebbero essere interpretate erroneamente dalle parti e dal pubblico.

#### **4.4 Rimborso spese**

L'esperienza ha evidenziato che la regolamentazione relativa al finanziamento degli organi di mediazione per le regioni linguistiche (art. 77 ORTV) non soddisfa le esigenze concrete manifestatesi. È infatti emerso che gli organi di mediazione con un'importante funzione nel quadro della sorveglianza del contenuto di programmi redazionali non ricevono un rimborso spese per i compiti che devono adempiere (ad es. richieste di informazione, relazioni

pubbliche). L'entità delle attività non rimborsate supera di gran lunga quanto presupposto dal legislatore.

L'AIRR ha quindi deciso, sulla base dell'articolo 91 capoverso 1 LRTV, di rimborsare agli organi di mediazione le spese sostenute per determinate attività, come ad esempio quelle per l'evasione di domande e di reclami a un'emittente e quelle per le attività di relazioni pubbliche. La Segreteria generale del DATEC ha stanziato i mezzi finanziari necessari.

## **5 Procedure di ricorso**

### **5.1 Andamento dei casi**

Nel 2008 sono stati interposti 25 nuovi ricorsi, contro i 30 del 2007. 17 di essi (2007: 17) erano ricorsi popolari ai sensi dell'articolo 94 capoversi 2 e 3 LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere. In sette casi (2007: 10) si è trattato invece di ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV, secondo cui la persona ricorrente deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto della trasmissione o delle trasmissioni contestate. In un caso, il Dipartimento (DATEC) ha inoltre fatto uso della possibilità di interporre ricorso senza dover dimostrare di avere uno stretto legame con l'oggetto delle trasmissioni contestate e senza aver partecipato alla procedura di reclamo (art. 94 cpv. 4 LRTV).

Nel 2009 l'AIIR ha evaso, pubblicando le relative decisioni, 21 ricorsi (contro i 19 del 2007), 15 dei quali mediante una procedura con esame del merito (2007: 14). Nel caso di 6 ricorsi non è potuta entrare nel merito per ragioni formali (2007: 4). Inoltre l'AIIR ha sospeso due procedure fino all'evasione definitiva di due ricorsi strettamente legati tra loro.

Nell'anno considerato l'AIIR si è riunita sei volte, una delle quali per una seduta di due giorni. Tutti i ricorsi con esame del merito si sono svolti con deliberazione pubblica.

### **5.2 Trasmissioni contestate**

In 18 casi, i ricorsi pervenuti all'AIIR avevano come oggetto programmi te-

levisivi, in cinque casi si è trattato di ricorsi contro programmi radiofonici, mentre in un caso il ricorso riguardava sia la radio che la televisione. 22 ricorsi si riferivano alla regione di lingua tedesca, due alla regione di lingua francese e uno a quella di lingua italiana. Oggetto di ricorso sono stati 15 programmi di Schweizer Fernsehen SF, tre di Radio DRS e uno rispettivamente per Radio DRS 2, Radio DRS 3, Télévision Suisse Romande TSR, Radio Suisse Romande RSR, Televisione Svizzera di lingua italiana, Tele Züri e Schweiz 5.

Ad essere contestate sono state soprattutto trasmissioni informative diffuse dalle reti della SSR, in particolare di Schweizer Fernsehen. Nella maggior parte dei casi i ricorsi riguardavano programmi di notizie quali «Tagesschau» e «10 vor 10» (5 ricorsi ognuno). I ricorsi si concentravano su trasmissioni diffuse prima delle elezioni, sondaggi sulle votazioni e altre tematiche politicamente sensibili quali la politica in materia di droga, la protezione degli animali, l'elettrosmog.

### **5.3 Ricorsi accolti**

Delle 21 decisioni pubblicate nel 2008, l'Autorità di ricorso ha ritenuto motivati, accogliendoli, quattro ricorsi (2007:5). Nella fattispecie ha accolto un ricorso contro le trasmissioni di Schweizer Fernsehen in occasione dell'America's Cup 2007, per il fatto che sui microfoni era ben visibile il logo di Alinghi (cfr. punto 6.2) e un ricorso per violazione dei principi applicabili all'informazione sanciti dalla LRTV contro un servizio televisivo diffuso da Canal Onex, per il fatto che la trasmissione mandata in onda prima del secondo turno delle elezioni esecutive comunali ha notevolmente influenzato l'opinione pubblica a scapito di uno dei candidati (cfr. punto 6.3). L'AIRR ha inoltre accolto il ricorso presentato contro un servizio diffuso dalla TSI 1 nel quadro de «Il Quotidiano», vertente su un procedimento penale a carico di un' avvocatessa, considerando

che a questa non è stata data la possibilità di esprimersi sulla vicenda e che la redazione ha omesso di menzionare il principio fondamentale della presunzione d'innocenza. Pertanto, secondo l'AIRR il servizio ha violato il principio dell'oggettività. L'autorità di ricorso è giunta alla stessa conclusione anche per un servizio diffuso dalla TSR nell'ambito di «Temps Présent», dedicato al ruolo dei periti nei processi penali. Nel servizio il perito – di cui peraltro si è rivelato il nome – è stato duramente criticato. La redazione tuttavia ha omesso di menzionare fatti importanti e non ha dato la possibilità al perito di esprimere il suo punto di vista. La SRG SSR idée suisse, in qualità di emittente responsabile, ha impugnato la decisione presentando ricorso al Tribunale federale.

## **5.4 Procedura**

Se vi è un interesse pubblico a una decisione, l'Autorità di ricorso entra nel merito dei ricorsi che non adempiono tutte le condizioni formali, purché presentati nei tempi previsti (art. 96 cpv. 1 LRTV). La questione dell'interesse pubblico si pone talvolta nel caso di ricorsi popolari, per i quali mancano le firme di almeno venti persone che sostengono il ricorso (art. 94 cpv. 2 e 3). Sulla base della sua pluriennale giurisprudenza, l'AIRR ritiene che vi sia un interesse pubblico nel caso di trasmissioni che sollevano nuove questioni giuridiche di importanza fondamentale per l'allestimento dei programmi. Con il tempo è diventato molto difficile soddisfare cumulativamente questi due presupposti. L'Autorità ritiene che l'entrata nel merito di ricorsi per i quali viene invocato un interesse pubblico debba tuttora costituire un'eccezione. Tuttavia, per evitare che la disposizione diventi «lettera morta», l'AIRR ha deciso di allentare la sua giurisprudenza in materia e considera che vi è un interesse pubblico a una decisione nel caso di trasmissioni che sollevano una nuova questione di diritto oppure questioni giuridiche di fondamentale importanza per l'allestimento dei programmi.

Nel caso di ricorsi inoltrati entro i termini previsti ma che non soddisfano tutti i requisiti formali, l'AIRR concede generalmente al ricorrente un breve termine suppletorio (di norma 10 giorni) per rimediare, a condizione che il ricorrente non abbia il patrocinio di un legale. La concessione di tale termine si fonda sul disposto dell'articolo 52 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che di norma trova applicazione anche per le procedure dinanzi all'AIRR (art. 86 cpv. 3 LRTV). Un'emittente ha ritenuto la prassi dell'AIRR illecita, nella misura in cui il termine per rimediare all'inadempimento non è compreso nei 30 giorni concessi per l'inoltro del ricorso secondo l'articolo 95 cpv. 1 LRTV. In una decisione, l'AIRR ha invece insistito sul principio di concedere un termine suppletorio ai ricorrenti senza patrocinio di un legale. Una prassi opposta contraddirebbe il divieto di formalismo eccessivo, che risulta dall'articolo 29 capoverso 1 Cost. Del resto, con il ricorso popolare il legislatore mirava a permettere ad una larga cerchia della popolazione di accedere semplicemente e senza troppe formalità a questa procedura.

Un ricorrente ha protestato perché nel quadro dell'istruttoria l'AIRR ha trasmesso all'emittente interessata la lista con i nomi e le firme delle persone che sostenevano il ricorso, oltre che il ricorso vero e proprio. Per questo motivo si è rivolto anche all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. In base ai principi generali della protezione dei dati, l'Incaricato ha concluso che la lista dei firmatari di un ricorso popolare non dovrebbe essere trasmessa automaticamente, in quanto manca la necessaria base giuridica. Consultato dall'AIRR, l'Ufficio federale di giustizia è di parere diverso. Ha rilevato che la segretezza dei dati personali nei confronti di un'emittente di programmi non costituisce un interesse privato importante ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1 lettera b PA e che la legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1) non è applicabile alla procedura di ricorso. Anche per garantire

alle emittenti il diritto di essere sentite, l'AIRR ha deciso di attenersi alla propria prassi e di presentare alla controparte l'atto di ricorso completo secondo l'articolo 96 capoverso 2 LRTV.

## **5.5 Diritto materiale**

Come nel 2007, l'esame del merito si è concentrato sui fondamenti dell'informazione sanciti nel diritto in materia di programmi (art. 4 cpv. 2 e 4 LRTV). Varie decisioni dell'AIRR hanno interessato la cronaca e i programmi informativi prima di votazioni ed elezioni. L'AIRR ha concluso che il maggior dovere di diligenza prima delle elezioni, volto a garantire la parità di chances, è stato applicato solo prima delle votazioni popolari, ma non prima delle elezioni da parte di un parlamento. Una trasmissione mandata in onda cinque mesi e mezzo prima di un appuntamento alle urne non rientra nel periodo elettorale sensibile.

Le trasmissioni nelle quali vengono avanzate gravi critiche contro persone sottostanno a un maggior dovere di diligenza, alla luce del principio dell'oggettività. Per non pregiudicare la libera formazione delle opinioni, l'emittente non può presentare una visione parziale dei fatti, anche se le persone criticate non possono esprimersi per un determinato motivo (ad es. segreto d'ufficio o professionale) o se la redazione non riesce a contattarli. Quando si trattano procedure penali in corso, si deve dar prova di moderazione nel riportare i fatti e rinviare esplicitamente al principio fondamentale della presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost).

Per quanto attiene alla pubblicità occulta, con l'entrata in vigore della nuova LRTV è cambiata la ripartizione delle competenze tra l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFKOM) e l'AIRR. La disposizione sulla pubblicità occulta

(art. 10 cpv. 3 LRTV) è ora di competenza esclusiva dell'UFCOM. Di conseguenza, l'AIRR tratta unicamente i casi di pubblicità occulta gratuita, nell'ambito delle sue competenze definite nell'articolo 97 capoverso 2 lettera a LRTV. In questa sede, l'esame del rispetto del principio di oggettività assume un'importanza di rilievo (art. 4 cpv. 2 LRTV). Le immagini o le affermazioni promozionali inserite in trasmissioni di tipo redazionale possono influenzare la libera formazione delle opinioni. I messaggi pubblicitari inseriti senza una giustificazione redazionale pregiudicano la trasparenza e possono avere un effetto manipolatorio. Il pubblico, infatti, tende a considerarli informazioni o scenari realistici perché parte dal presupposto che i programmi redazionali servono esclusivamente ad informare e ad intrattenere. Il principio dell'oggettività serve a tutelare il pubblico dalla pubblicità occulta gratuita, che non è ammessa.

L'accertamento di una violazione del principio di oggettività – nel caso di pubblicità occulta gratuita – non si basa più, come per la vecchia LRTV, sul criterio della necessità, che a sua volta poggiava sul principio generale di divieto di pubblicità occulta sancito dalla vecchia normativa. Si deve piuttosto partire dal presupposto che una violazione del principio di oggettività si prefigura se l'effetto promozionale legato ad una rappresentazione o a un'affermazione non ha un valore informativo. I messaggi promozionali non possono essere fini a se stessi.

Numerose decisioni pubblicate nell'anno in esame vertevano sulle disposizioni a tutela dei giovani previste dalla nuova legislazione radiotelevisiva (art. 5 LRTV, art. 4 ORTV). L'AIRR ha ad esempio concluso che la menzione esplicita di vini rosé convenienti e di buona qualità nell'ambito di un test di prodotti non costituisce una violazione delle disposizioni radiotelevisive a tutela della gioventù. Tale protezione non giunge a proibire ogni rappresentazione non

negativa di prodotti che presentano un potenziale di abuso, dipendenza o una qualsiasi altra minaccia potenziale. Nemmeno le domande sulla vita sessuale di personalità di spicco poste durante un programma dedicato a personaggi famosi e mandato in onda tra le 18 e le 19 costituiscono una minaccia per lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale dei giovani.

## **6 Giurisprudenza dell'Autorità di ricorso**

Nella seguente panoramica della giurisprudenza è presentata una sintesi di alcune decisioni pubblicate nell'anno in esame. I testi integrali delle decisioni pubblicate nel 2008 possono essere consultati in forma anonimizzata sul sito internet dell'AIRR.

### **6.1 Decisione b. 568 del 19 ottobre 2007 concernente**

**il servizio sulla computer dipendenza diffuso da Schweizer Fernsehen nel quadro del programma «10 vor 10»**

Fattispecie: il 20 giugno 2007, nell'ambito del programma informativo «10 vor 10», SF1 ha mandato in onda un servizio sulla computer dipendenza. Il filmato, della durata di 5 minuti e mezzo, presentava questa nuova forma di dipendenza dal computer e mostrava a varie riprese sequenze di un video di un giovane tedesco che apparentemente aveva sviluppato un forte grado di computer dipendenza. Nel ricorso si fa valere che si tratta di sequenze palesemente finte di un giovane che non è affetto da questa forma di dipendenza. La controparte ha invece ribattuto che il giovane nel filmato è effettivamente computer dipendente e che la redazione dispone di fonti affidabili che confermano la veridicità del video.

Considerandi: l'AIRR non può giudicare in modo insindacabile se le sequenze video contestate sono autentiche e se il giovane che appare nel filmato è effettivamente computer dipendente. Vi sono comunque seri dubbi sull'autenticità delle sequenze. Si tratta infatti di sequenze tratte da un video che può essere visionato da tempo sul portale «Youtube», fatto che non viene peraltro specificato nel servizio di «10 vor 10». Il giovane tedesco è noto nella community e ha caricato altri video su «Youtube». In una di esse afferma

addirittura che sta solo recitando e che il video non va preso sul serio. La redazione di «10 vor 10» ha omesso di indicare in modo trasparente la sua fonte, peraltro accessibile pubblicamente. Tuttavia, l'inosservanza del dovere di diligenza giornalistica non può far concludere automaticamente a una violazione del principio di oggettività. Questa si prefigura solo quando la libera formazione delle opinioni del pubblico è influenzata considerevolmente dalla tematica trattata nel servizio giornalistico.

Il vero tema del servizio era questa nuova forma di dipendenza – l'internet e la computer dipendenza – e le possibilità terapeutiche esistenti. Le immagini, le interviste e le spiegazioni – che costituivano la parte centrale del servizio – hanno senz'altro permesso al pubblico di farsi un'opinione sull'argomento. Le sequenze video contestate dal ricorrente servivano manifestamente ad illustrare le forme estreme di dipendenza da computer. Seppur costruite ad arte, le immagini assumono un carattere simbolico. Un esperto intervistato nel filmato ha infatti confermato che queste forme estreme e violente di dipendenza da computer sono correnti. L'AIRR ha quindi concluso con 7 voti contro 1 che le carenze constatate nell'osservanza del principio di oggettività si limitano ad aspetti secondari e ha respinto il ricorso.

## **6.2 Decisione b. 564 del 7 dicembre 2007 concernente la cronaca dell'America's Cup 2007 diffusa da Schweizer Fernsehen**

Fattispecie: l'America's Cup è la regata più antica e nota al mondo. Dal 23 giugno al 2 luglio 2007 si è tenuta a Valencia la finale dell'America's Cup alla quale hanno partecipato, oltre che il team Alinghi difensore del titolo, il team New Zealand. In numerosi speciali in onda dal 20 giugno 2007 e nelle trasmissioni sportive regolari, Schweizer Fernsehen ha dato ampio spazio alla competizione raccontandone la storia, presentando approfondimenti e com-

mentando la finale della coppa. Nel ricorso presentato si è contestato il fatto che SF avesse utilizzato microfoni sui quali era visibile, oltre che il suo logo, quello di Alinghi.

Considerandi: per le trasmissioni sull’America’s Cup è stato utilizzato un co-primicrofono con il logo di SF, TSR e Alinghi. A seconda del committente della trasmissione, sul video sarebbe dovuto apparire il logo corrispondente. Durante le trasmissioni di Schweizer Fernsehen dedicate alle competizioni veliche, il logo di Alinghi appariva spesso sul microfono del reporter o dell’intervistato, anche se con durata e visibilità variabili. Alinghi è anche un’azienda e un marchio che si presta come vettore pubblicitario ai sensi della definizione di pubblicità riportata all’articolo 2 lettera k LRTV. Il fatto che un logo sia riconoscibile in un programma redazionale genera un effetto pubblicitario per l’azienda o il marchio. Mostrare il logo Alinghi non fornisce al pubblico informazioni utili che potrebbero compensare l’effetto promozionale ai sensi della giurisprudenza dell’AIRR in materia di pubblicità occulta gratuita (cfr. punto 5.5). Tende piuttosto a creare incertezza quanto all’importanza del logo. Il pubblico è abituato ad assimilare il logo visibile su un microfono alla volontà di trasparenza sull’identità e sulla responsabilità redazionale dell’emittente per la quale il reporter lavora.

Il fatto di mostrare ripetutamente il logo Alinghi sui coprimicrofoni non solo rappresenta una pubblicità occulta gratuita e illecita, ma viola anche strictu sensu il principio di oggettività. Pertanto l’AIRR ha accolto il ricorso.

### **6.3 Decisione b. 580 del 4 luglio 2008 concernente**

**il documentario «Vom Reinfallen am Rheinfall – Betrachtungen des blocherschen Weltbildes» diffuso da Schweizer Fernsehen nell’ambito del programma «Reporter»**

Fattispecie: il 5 dicembre 2007 l’emittente Schweizer Fernsehen ha mandato in onda il documentario «Vom Reinfallen am Rheinfall – Betrachtungen des blocherschen Weltbildes» nell’ambito del programma «Reporter» dedicato a Gerhard Blocher, fratello dell’allora Consigliere federale Christoph Blocher, che non è stato rieletto il 12 dicembre 2007. Nel ricorso contro la trasmissione è stato criticato il fatto che Schweizer Fernsehen abbia voluto palesemente influenzare le elezioni del Consiglio federale diffondendo il documentario, ritenuto di parte, alcuni giorni prima dell’appuntamento.

Considerandi: le trasmissioni diffuse prima delle elezioni sono delicate dal punto di vista politico poiché influiscono direttamente sulla formazione delle opinioni politiche. Nell’allestire questo tipo di trasmissioni occorre quindi procedere con particolare oculatezza. I principi relativi all’informazione di cui all’articolo 4 capoversi 2 e 4 LRTV mirano, nel caso di trasmissioni pre-elettorali, a garantire la parità delle chance dei partiti e dei candidati. Il maggior dovere di diligenza richiesto è motivato dal grande influsso che i media (elettronici) hanno nella formazione delle opinioni politiche dei cittadini. Tuttavia, l’influsso dei media sui deputati in vista di elezioni e votazioni in Parlamento è molto minore. I deputati, infatti, hanno molte altre possibilità per formarsi direttamente un’opinione approfondita su un tema o una persona. Non occorre quindi che vengano tutelati dai possibili influssi dei media elettronici allo stesso modo dei cittadini. Inoltre, se prima delle decisioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati si dovessero applicare gli stessi rigorosi criteri che per le decisioni popolari, l’indipendenza dell’emittente nella con-

cezione dei programmi (art. 6 cpv. 2 LRTV) verrebbe considerevolmente limitata. Per le trasmissioni diffuse prima di votazioni o elezioni in Parlamento le emittenti non devono quindi rispettare lo stesso dovere di diligenza che per le votazioni popolari.

Nel quadro del principio di oggettività di cui all'articolo 4 capoverso 2 LRTV, l'AIRR ha quindi esaminato se il pubblico ha potuto formarsi un'opinione personale sulla «visione blocheriana del mondo». Il fatto che il documentario presenti questa visione principalmente dal punto di vista di Gerhard Blocher, fratello di Christoph Blocher, che con le sue affermazioni molto dirette e il suo modo di esprimersi rude offre largamente il fianco agli attacchi, è problematico. Christoph Blocher, infatti, si sarebbe sicuramente espresso in termini più moderati, usando un altro tono. È quanto quest'ultimo ha confermato in una trasmissione di «Blocher-TV» dell'8 dicembre 2007, senza però rimettere fondamentalmente in discussione la visione presentata dal fratello. In ogni momento il pubblico ha potuto fare una distinzione tra fatti e pareri personali o commenti (art. 4 cpv. 2 secondo periodo LRTV). Al momento della diffusione, del resto, i telespettatori sapevano già molto su Christoph Blocher. Essi potevano capire le tesi in base alle quali l'autore aveva costruito il documentario e anche per questo motivo crearsi liberamente una propria opinione. Il discusso e controverso documentario non ha pertanto violato il principio di oggettività.

Nemmeno la dignità di Gerhard Blocher (art. 4 cpv. 1 primo periodo LRTV) è stata violata nonostante le affermazioni rudi, a volte spregiative nei riguardi di alcune persone, e il sorriso beffardo mostrati nel documentario. Il filmato evidenzia un quadro molto differenziato dell'ex sindaco e teologo, per anni vicinissimo a Christoph Blocher. Non lo mette in cattiva luce né lo ridicolizza per soddisfare il voyeurismo del pubblico.

## **7 Giurisprudenza del Tribunale federale**

Nel 2007, la II sezione di diritto pubblico del Tribunale federale ha pronunciato cinque sentenze in relazione a decisioni dell'AIRR impugnate mediante ricorso di diritto pubblico. Nel caso di tre ricorsi il Tribunale federale non è entrato nel merito per mancanza della legittimazione a ricorrere.

### **7.1 Sentenza 2C\_4/2008 del 21 febbraio 2008**

Con decisione del 31 agosto 2007 l'AIRR aveva respinto il ricorso contro un servizio di «10 vor 10» di Schweizer Fernsehen. Nel ricorso presentato al Tribunale federale si fa valere che l'AIRR ha violato il diritto di essere sentito.

Nella sua sentenza, il Tribunale federale ritiene che, nel quadro del ricorso di vigilanza previsto dalla legge sulla radiotelevisione, chi inoltra un ricorso popolare ha unicamente diritto a che l'AIRR non ometta, per non violare il diritto federale, di svolgere la procedura attivata dal ricorso e motivata esclusivamente dalla tutela dell'interesse pubblico. Tramite ricorso al Tribunale federale, il ricorrente può quindi far valere solo questo diritto all'evasione del suo gravame, sancito peraltro da una legge specifica. Non è invece legittimato a addurre che l'AIRR non ha dato seguito alle richieste probatorie, non ha chiarito sufficientemente la fattispecie o ha limitato in modo inammissibile la sua competenza di verifica. Poiché il ricorrente non dispone dei necessari diritti procedurali, viene a mancare anche l'interesse degno di protezione per impugnare la decisione al Tribunale federale. Per questi motivi, il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso.

## **7.2 Sentenza 2C\_542/2007 e 2C\_551/2007 del 19 marzo 2008**

Il 4 e l'8 agosto 2006, nell'ambito di «10 vor 10», l'emittente Schweizer Fernsehen ha mandato in onda un servizio sul Centro terapeutico svizzero per drogati «Fuente Alamo» in Spagna, dopo che si era verificato un incidente mortale a causa dell'esplosione di un forno a gas. L'AIRR aveva respinto il ricorso contro il servizio del 4 agosto, mentre aveva accolto quello contro il servizio dell'8 agosto. Entrambe le decisioni sono state impugnate dinanzi al Tribunale federale, che in entrambi i casi ha respinto il ricorso.

Nel caso della trasmissione del 4 agosto il Tribunale federale ha ritenuto che l'AIRR, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha accertato correttamente la fattispecie e ha esaminato gli argomenti più importanti presentati nel ricorso. In sede di valutazione del rispetto delle disposizioni sui programmi, non era rilevante stabilire se ex collaboratori e pazienti avessero condotto una vera e propria campagna di diffamazione contro la direzione del centro terapeutico e se la direttrice fosse una terapeuta di fama internazionale specializzata nella disintossicazione. L'aspetto centrale era piuttosto quello di determinare come il servizio aveva raccontato e presentato l'incidente e le critiche formulate contro il centro terapeutico. Del resto, il centro non è stato criticato in modo parziale e manipolatorio.

Come l'AIRR, anche il Tribunale federale ha concluso che nel servizio dell'8 agosto la direttrice del centro terapeutico non ha potuto difendersi dalle nuove critiche sollevate in merito alla somministrazione di farmaci, o non ha potuto farlo in misura sufficiente. Se, come ha lasciato intendere il moderatore, c'era altro materiale «compromettente», occorreva interpellare i diretti interessati e non costruire il (presumibile) punto di vista degli accusati, avvalendosi di filmati preesistenti e con un'unica frase fuori campo. Questo modo

di procedere non ha garantito all'istituzione accusata e alla sua direttrice la possibilità di difendersi dalle nuove critiche con i loro argomenti migliori. Poiché le critiche formulate contro la direttrice erano di peso, sarebbe stato opportuno, se non necessario, chiedere il parere di un esperto neutrale. Nel caso di gravi critiche che possono distruggere la reputazione professionale o minare l'esistenza di un'attività economica, non basta, per il diritto in materia di programmi radiotelevisivi, asserire che un'affermazione riporta il punto di vista di terzi.

### **7.3 Sentenza 2C\_89/2008 del 26 giugno 2008 (DTF 134 II 260)**

Il 31 agosto 2007 l'AIRR ha accolto il ricorso inoltrato contro un servizio di «Kassensturz» nel quale si mostravano immagini di un famoso chirurgo estetico riprese con una telecamera nascosta. L'AIRR ha considerato che il servizio aveva violato la protezione della personalità sancita dalla legislazione radio-televisiva (cfr. Rapporto 2007 dell'AIRR, pag. 19 segg.). Il Tribunale federale ha accolto il ricorso annullando la decisione dell'AIRR.

Nella sentenza il Tribunale federale sottolinea che la competenza dell'AIRR si limita a verificare l'osservanza delle regole del diritto radiotelevisivo. Le eventuali violazioni di altre norme (ad es. diritto penale, diritto della personalità, concorrenza sleale ecc.) sono di competenza dei tribunali ordinari (civili e penali). La sorveglianza in materia di programmi serve a tutelare la libera formazione della volontà e delle opinioni e non a tutelare interessi privati. Anche le emittenti sono tenute a rispettare i diritti fondamentali, e in particolare la dignità umana. Questi diritti rientrano nelle regole della legislazione radio-televisiva, la cui osservanza può essere verificata dall'AIRR, solo se si tratta di obiettivi da tutelare rilevanti per i programmi e sanciti dalla legge, come la tolleranza religiosa, la tolleranza razziale e la protezione della gioventù.

Il Tribunale federale nega implicitamente l'esistenza di una norma autonoma di diritto radiotelevisivo che risulti dal principio costituzionale della protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), come invece addotto dall'AIRR per motivare la propria competenza. Per evitare doppioni con la protezione della personalità disciplinata dal diritto civile, l'AIRR non deve decidere se si tratta in primo luogo di violazioni della personalità che rientrano nella sfera di competenza dei tribunali penali e civili. Con la sua decisione, secondo cui il servizio avrebbe violato la protezione della personalità sancita dal diritto radiotelevisivo, l'AIRR ha oltrepassato le proprie competenze. L'articolo 96 capoverso 3 LRTV (art. 64 cpv. 3 vecchia LRTV) prevede espressamente che l'AIRR può rifiutare o sospendere l'esame di un ricorso se i rimedi di diritto civile o penale permangono possibili o non sono stati utilizzati.

## 8 Ambito internazionale

Nell'ambito della European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), di cui l'AIIR fa parte dal 1996, si sono tenute anche nel 2007, come ogni anno, due sedute: una a Riga (14-16 maggio) e l'altra a Dublino (29-31 ottobre). Per l'AIIR, i temi più rilevanti sono stati di nuovo i problemi legati alla sorveglianza e alla regolamentazione dei giochi a premi (call TV) e il ruolo delle autorità di sorveglianza per garantire la parità di chances nei programmi pre-elettorali. Le due sedute si sono tuttavia concentrate sull'implementazione della direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva 2007/65/CE dell'11 dicembre 2007) negli Stati membri. La direttiva ha implicazioni indirette anche per la Svizzera, sia in relazione con il proseguimento della partecipazione al programma di sostegno al settore audiovisivo europeo MEDIA, sia come ausilio interpretativo o come possibile base per modificare la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, attualmente in revisione (cfr. punto 1).

L'EPRA è un organo indipendente di cui fanno parte le autorità europee di sorveglianza in materia radiotelevisiva (per maggiori informazioni cfr. <http://www.epra.org>). In esso sono rappresentati 51 enti di 42 Paesi europei. La segreteria dell'EPRA si trova a Strasburgo nella stessa sede dell'Osservatorio europeo dell'Audiovisivo.

Il 22 agosto l'AIIR si è incontrata anche con una delegazione dell'autorità thailandese delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni per uno scambio di vedute, dopo che quest'ultima aveva partecipato ad una deliberazione pubblica dell'AIIR.

## 9 <http://www.airr.admin.ch>

Il sito rappresenta per l'AIRR un pilastro fondamentale delle sue attività di pubbliche relazioni. Oltre a informazioni utili sull'organizzazione, i compiti e la procedura di sorveglianza, l'AIRR pubblica da oltre un decennio tutte le sue decisioni in forma anonima e in lingua originale e mette a disposizione degli utenti una banca dati delle decisioni aperta alla consultazione. Il sito riporta anche informazioni sulle prossime deliberazioni pubbliche e in particolare sui casi oggetto delle deliberazioni. Le persone interessate alla procedura di sorveglianza sfruttano ampiamente la possibilità di rivolgere domande, suggerimenti e critiche alla segreteria dell'AIRR. Gli eventuali reclami ai sensi dell'articolo 92 capoverso 1 LRTV sono inoltrati direttamente all'organo di mediazione competente.

## Allegato I: Composizione dell'Autorità e della segreteria

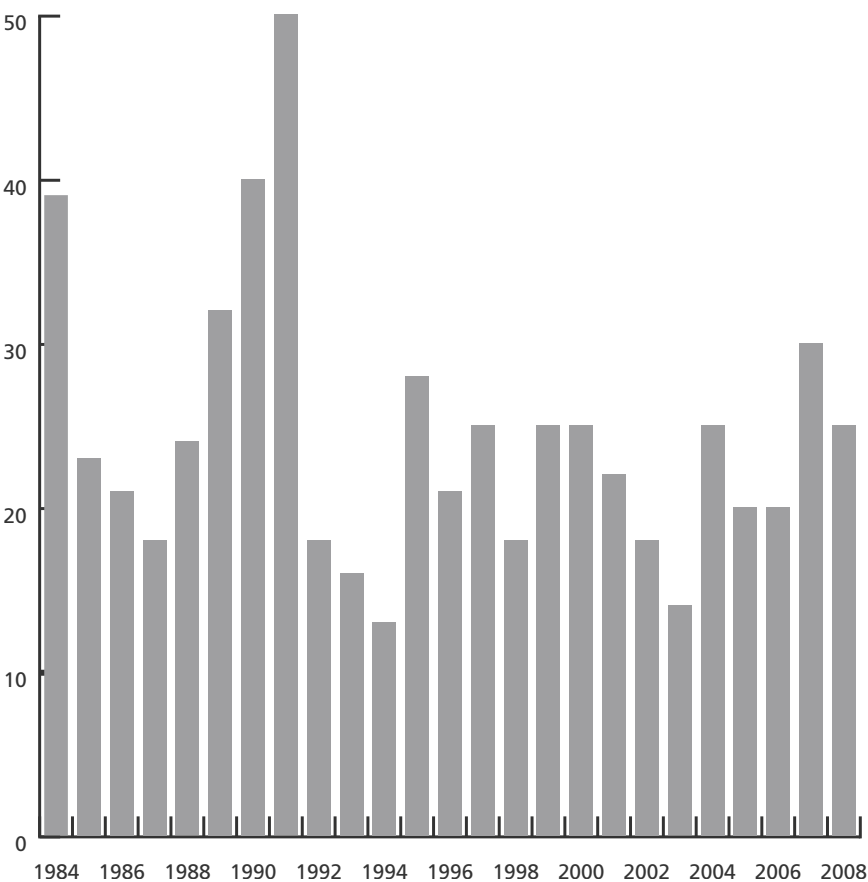
### Membri dell'AIRR

|                                                       | In carica dal                | Scadenza del mandato                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Roger Blum<br>(prof. e direttore d'istituto, BE)      | 01.01.2008<br>Presidente     | 31.12.2011                           |
| Regula Bähler<br>(avvocato, ZH)                       | 01.01.2001<br>Vicepresidente | 31.12.2011                           |
| Paolo Caratti<br>(avvocato e notaio, TI)              | 01.01.2004                   | 31.12.2011                           |
| Carine Egger Scholl<br>(avvocato, BE)                 | 01.01.2004                   | 31.12.2011                           |
| Barbara Janom Steiner<br>(avvocato, GR)               | 01.01.2001                   | 31.12.2011<br>fino al:<br>30.04.2008 |
| Heiner Käppeli<br>(vicedirettore MAZ, LU)             | 01.05.2002                   | 31.12.2011                           |
| Denis Masmejan<br>(giornalista GE)                    | 01.01.1997                   | 31.12.2011                           |
| Alice Reichmuth Pfammatter<br>(giudice cantonale, SZ) | 01.01.2001                   | 31.12.2011                           |
| Claudia Schoch<br>(redattrice, ZH)                    | 01.02.2005                   | 31.12.2011                           |
| Mariangela Wallimann-Bornatico<br>(BE)                | 01.07.2008                   | 31.12.2011                           |

### Segreteria dell'AIRR

| Segreteria giuridica         | In carica dal                        | Impiego al |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Pierre Rieder (responsabile) | 01.10.1997                           | 90 %       |
| Marianne Rais Amrein         | 08.01.2007<br>fino al:<br>30.06.2008 | 30 %       |
| Réjane Ducrest               | 15.08.2008                           | 30 %       |
| Cancelleria                  | In carica dal                        | Impiego al |
| Nadia Mencaccini             | 01.05.2006                           | 50 %       |

**Allegato II: Statistica comparativa per il periodo 1984-2008**



| 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

## RECLAMI / CASI

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Interposti | 39 | 23 | 21 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 18 | 16 | 13 | 28 | 21 |
| Liquidati  | 31 | 25 | 23 | 16 | 17 | 36 | 35 | 42 | 29 | 22 | 10 | 23 | 29 |
| Riportati  | 8  | 6  | 4  | 6  | 13 | 9  | 14 | 21 | 10 | 4  | 8  | 13 | 5  |

## TIPO DI RECLAMO

|                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| Popolare / interesse pubblico | 11 | 8  | 6  | 5  | 9  | 11 | 31 | 33 | 10 | 7 | 9 | 16 | 17 |
| Individuale                   | 28 | 15 | 15 | 13 | 15 | 21 | 9  | 17 | 8  | 9 | 4 | 12 | 4  |
| Dipartimento                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |    |    |

## DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| Radio       | 13 | 8  | 5  | 6  | 4  | 10 | 7  | 15 | 6  | 4  | 5 | 4  | 3  |
| Televisione | 26 | 15 | 16 | 12 | 20 | 22 | 33 | 35 | 12 | 12 | 8 | 24 | 18 |

|                           |    |   |    |   |    |    |    |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|----|---|----|---|----|----|----|----|----|---|---|----|----|
| SSR / RDRS                | 11 | 6 | 3  | 3 | 3  | 7  | 6  | 13 | 5  | 2 | 4 | 3  | 2  |
| SSR / TVDRS / SF          | 13 | 9 | 12 | 7 | 14 | 16 | 29 | 29 | 11 | 8 | 5 | 20 | 17 |
| SSR / RSR                 | 2  | 2 | 0  | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  |
| SSR / TSR                 | 9  | 5 | 5  | 4 | 4  | 5  | 4  | 3  | 1  | 3 | 1 | 3  | 0  |
| SSR / RSI                 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0  | 1  |
| SSR / TSI                 | 2  | 1 | 0  | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 1 | 1  | 0  |
| SSR / Radio Rumantsch     | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  |
| SSR / diverse emissioni   | 1  | 0 | 1  | 1 | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2 | 0 | 0  | 0  |
| Radio locali              | 1  | 0 | 1  | 2 | 1  | 1  | 0  | 2  | 1  | 0 | 0 | 1  | 0  |
| Televisioni locali        | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 1  |
| Altre televisioni private | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 0  | 0  |
| Diffusori stranieri       | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  |
| Teletext                  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  |

## MODO DI LIQUIDAZIONE

|                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| Conciliazione              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 2  | 1  | 2  | 1  | 0 | 2  | 1  |
| Lettera conciliatoria      | 3  | 2  | 1  | 3  | 2  | 6  |    |    |    |    |   |    |    |
| Decisioni d'irrecevibilità | 3  | 6  | 5  | 1  | 0  | 10 | 7  | 8  | 1  | 9  | 3 | 6  | 14 |
| Decisioni nel merito       | 23 | 16 | 13 | 10 | 14 | 12 | 24 | 32 | 23 | 12 | 7 | 14 | 14 |
| Ritiro del reclamo         | 2  | 1  | 4  | 2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 3  | 0  | 0 | 1  | 0  |

## DECISIONI NEL MERITO

|                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| Senza violazione della legge | 23 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 24 | 29 | 21 | 11 | 8 | 10 | 13 |
| Violazione della legge       | 0  | 2  | 0  | 0  | 3  | 2  | 0  | 3  | 2  | 1  | 2 | 4  | 1  |

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

## RECLAMI / CASI

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Interposti | 25 | 18 | 25 | 25 | 22 | 18 | 14 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 |
| Liquidati  | 24 | 16 | 28 | 26 | 20 | 18 | 17 | 20 | 21 | 22 | 19 | 21 |
| Riportati  | 6  | 8  | 5  | 4  | 6  | 6  | 3  | 8  | 7  | 7  | 17 | 21 |

## TIPO DI RECLAMO

|                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Popolare / interesse pubblico | 20 | 14 | 20 | 25 | 16 | 15 | 12 | 20 | 13 | 15 | 19 | 17 |
| Individuale                   | 5  | 4  | 5  | 0  | 6  | 3  | 2  | 5  | 7  | 5  | 10 | 7  |
| Dipartimento                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |

## DIFFUSORI CHIAMATI IN CAUSA

|             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Radio       | 2  | 2  | 4  | 2  | 3  | 7  | 2  | 1  | 2  | 3  | 5  | 6  |
| Televisione | 23 | 16 | 21 | 23 | 19 | 11 | 12 | 24 | 18 | 17 | 25 | 19 |

|                           |    |    |    |    |    |   |   |    |    |   |    |    |
|---------------------------|----|----|----|----|----|---|---|----|----|---|----|----|
| SSR / RDRS                | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  | 4 | 2 | 0  | 2  | 3 | 3  | 5  |
| SSR / TVDRS / SF          | 16 | 11 | 13 | 16 | 12 | 5 | 7 | 19 | 11 | 7 | 16 | 15 |
| SSR / RSR                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 1  | 0  | 0 | 1  | 1  |
| SSR / TSR                 | 4  | 4  | 2  | 1  | 1  | 4 | 2 | 1  | 1  | 0 | 6  | 1  |
| SSR / RSI                 | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  |
| SSR / TSI                 | 1  | 0  | 1  | 1  | 3  | 0 | 1 | 3  | 5  | 2 | 2  | 1  |
| SSR / Radio Rumantsch     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  |
| SSR / diverse emissioni   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 2 | 0  | 0  |
| Radio locali              | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 1  | 0  |
| Televisioni locali        | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 2 | 1  | 1  |
| Altre televisioni private | 1  | 0  | 3  | 5  | 3  | 2 | 2 | 1  | 1  | 3 | 0  | 1  |
| Diffusori stranieri       | 1  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  |
| Teletext                  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 1 | 0  | 0  |

## MODO DI LIQUIDAZIONE

|                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Conciliazione              | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Lettera conciliatoria      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Decisioni d'irrecevibilità | 7  | 2  | 4  | 4  | 5  | 1  | 3  | 3  | 3  | 8  | 4  | 6  |
| Decisioni nel merito       | 17 | 14 | 22 | 22 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 14 | 14 | 15 |
| Ritiro del reclamo         | 0  | 0  | 2  |    | 0  | 0  | 2  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |

## DECISIONI NEL MERITO

|                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |
|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Senza violazione della legge | 13 | 10 | 14 | 19 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| Violazione della legge       | 4  | 4  | 8  | 3  | 1  | 7  | 1  | 4  | 7  | 4  | 5 | 4  |





**Autorità indipendente di ricorso in  
materia radiotelevisiva AIRR**

Casella postale 8547

3001 Berna

Tel. ++41 (0)31 322 55 38

Fax ++41 (0)31 322 55 58

[www.airr.admin.ch](http://www.airr.admin.ch)